

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1955

(53^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

«Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari» (1203) (Di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 671, 674
DI ROCCO, <i>relatore</i>	673
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	674

«Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze» (1206) (Di iniziativa dei deputati Diecidue ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	674
RUSSO LUIGI, <i>relatore</i>	674
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	674

«Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero» (1218) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 665, 667, 668, 670, 671
BARBARO	667
CERMIGNANI	667
CONDORELLI	667, 670
DONINI	668
MERLIN Angelina	667
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	668, 669, 670
RUSSO LUIGI	667
TIRABASSI, <i>relatore</i>	665, 668

«Abitolazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-1955» (1264) (Di iniziativa del senatore Giardina) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	661, 662, 663, 664, 665
BARBARO	664
CONDORELLI	662, 663
DI ROCCO	664
DONINI	662, 663, 664
GIARDINA	663, 664, 665
LAMBERTI, <i>relatore</i>	661, 662, 663
MERLIN Angelina	662, 663
RUSSO LUIGI	661, 662
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	663, 664
TIRABASSI	665

«Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma» (1270) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	656, 657, 658, 659, 660, 661
CONDORELLI	657, 659, 660, 661
DONINI	657, 658, 659, 660
GIARDINA	659
RUSSO SALVATORE	657, 660

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pucci, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Natali e per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale delle sedute precedenti, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma » (1270).

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Il provvedimento in esame viene incontro ad un voto, altre volte autorevolmente formulato, da politici e da pubblici amministratori, di istituire almeno in una sola Facoltà di una Università italiana una cattedra di tecnica amministrativa delle imprese riferentisi a pubblici servizi. Il bisogno di detta cattedra è in rapporto alla grande e sempre crescente importanza che le imprese e i servizi pubblici vanno assumendo nella pubblica economia, e in rapporto anche al fatto che alcune di queste imprese condizionano addirittura la vita e lo sviluppo di quasi tutte le altre imprese. L'importanza delle imprese che assicurano i servizi pubblici, le ripercussioni che le imprese stesse determinano per quanto concerne capitali d'investimento ed ampiezza di im-

posizione e di organizzazione, hanno indotto gli enti pubblici, e tra essi lo Stato in modo particolare, a seguire da vicino l'economia della gestione di dette imprese, per poter non solo procedere con sicurezza nella determinazione dei prezzi dei servizi offerti dalle imprese medesime, ma anche per procedere con discernimento nell'accordare le concessioni, nello stipulare i capitoli ed infine indirettamente per trarre gli opportuni orientamenti in sede di politica economica.

Chi consideri i bisogni dello Stato moderno, chi ne veda la multiforme organizzazione e il frequente ricorso ad imprese che assicurano servizi pubblici e la loro delicatezza ed influenza sulla vita nazionale, chi, d'altro lato, ripensi brevemente al gran numero di lavori che l'Italia viene compiendo in questi anni per riparare ai danni della guerra e per poter affrontare i compiti dettati dalla nuova politica di lavoro e di opere, può agevolmente rendersi conto della necessità che lo Stato abbia i suoi organi tecnici ben preparati. Di questa necessità si sono esattamente resi conto i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e della pubblica istruzione che si sono accordati nel presentare il disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Non si tratta, come è evidente, di istituire la cattedra in parola in tutte le Facoltà italiane, ma solo in una, nell'Università di Roma. Oltre al posto di ruolo per un titolare, c'è anche un posto di ruolo per l'assistente ordinario. La spesa di soli 3 milioni e 600 mila lire all'anno, è coperta dal capitolo 47 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56. Gli articoli 1 e 2 del nostro disegno di legge mutano quindi le tabelle dei professori di ruolo e degli assistenti aumentando ciascuno di una sola unità.

Nel titolo del disegno di legge e negli articoli non è ricordata esplicitamente la materia da istituire. Ciò è stato predisposto in omaggio al sistema universitario, per il quale spetta alle Facoltà di attribuire il posto o i posti di ruolo, esistenti o da istituire, alla materia o alle materie che esse ritengano più opportune.

Ciò premesso, data l'utilità dell'istituzione della nuova cattedra, propongo che la Commissione conforti il disegno di legge col suo voto favorevole.

CONDORELLI. Io non manifesto parere contrario, ma una semplice preoccupazione: mi sembra che il posto venga istituito non per esigenze avvertite dagli organi che dovrebbero avvertirle, le Facoltà, i Senati accademici, eventualmente il Consiglio superiore in sede consultiva, ma per una esigenza avvertita dal Ministero.

Inoltre in rapporto a questi insegnamenti complementari ho una prevenzione costituzionale perchè non sono affatto convinto che aggiungendo materie e cattedre si migliorino gli studi; il tempo disponibile per studiare è sempre lo stesso, tutto sta a vedere se dobbiamo allontanare i nostri giovani dai punti essenziali dello scibile, sia pure particolare di una determinata Facoltà, o dobbiamo invece richiamarli a questi punti essenziali, salvo lasciare ai corsi di specializzazione e di perfezionamento l'approfondimento di problemi particolari.

Amerei perciò che la Commissione si soffermasse attentamente su questo problema.

RUSSO SALVATORE. Non entro nel merito del problema; vorrei solo fare alcune osservazioni di carattere generale. Perchè queste nuove cattedre vengono sempre istituite nelle grandi città? Perchè insomma a chi è più ricco si dà di più e a chi è più povero si dà di meno? Senza dire che si crea così una pleora di studenti, che stanno in sedi che sono le meno adatte alla tranquillità degli studi; io proporrei perciò, se fosse possibile, che questo nuovo insegnamento fosse dislocato in qualche altra città, in qualche piccolo centro. Non ho altro da aggiungere.

DONINI. Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Russo mi sembra logico che l'insegnamento della tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi, avendo stretta attinenza con il centro amministrativo dello Stato, abbia la sua sede in Roma.

Vi è un altro punto, invece, che, a mio parere, non è chiaro ed è questo: dalla relazione; annessa al disegno di legge, si ha l'impressione che la Facoltà non sia contenta di questa decisione. Si ha l'impressione che vi sia stata una discussione e che la Facoltà abbia detto: questa volta accettiamo, però in futuro, se dei

posti di ruolo debbono essere assegnati, saremo noi a decidere quale è la materia, e non il Ministero. Non voglio fare illazioni, ma è un po' strano che si crei un nuovo ordinariato con un nome speciale per indicare una materia di insegnamento, e che questa cosa sollevi difficoltà e dubbi in seno alla Facoltà che ottiene questa materia.

CONDORELLI. Non essendo presente in questo momento il rappresentante del Governo chiederei che questa discussione fosse rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei rispondere anzitutto all'osservazione marginale del senatore Russo Salvatore, che cioè Roma sembra la città meno adatta. Scopo del disegno di legge è di istituire una cattedra di tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi; di una materia cioè, che è in stretta connessione con l'Amministrazione centrale e coi Ministeri che sono a Roma, e non altrove. La nuova cattedra dovrebbe impartire insegnamenti diretti a formare dei tecnici amministrativi, i quali dovranno vigilare sulle imprese che assicurano i pubblici servizi, ed ispirare eventualmente le direttive tecniche in materia. Non nego che anche Torino, Palermo, Milano potrebbero avere cattedre del genere, se volessimo davvero procedere ad un'inflazione di cattedre del genere; ma non vedrei proprio perchè una materia di questa natura, istituita presso una Facoltà in gran parte tecnica, come è quella di economia e commercio dell'Università di Roma sia fuori posto, essendo notissimo che Roma è il centro amministrativo dello Stato.

Al dubbio avanzato dai senatori Donini e Condorelli, se cioè la Facoltà sia stata o meno interpellata, e se il provvedimento sia dovuto all'iniziativa del Governo e quasi imposto alla Facoltà, posso rispondere che ogni volta che vi sono disegni di legge del genere, le Facoltà ufficialmente attraverso i loro presidi o attraverso i più autorevoli rappresentanti della materia o di materie affini, sono sempre interpellate e consultate. Così è accaduto anche in questo caso, come ho precedentemente rilevato nel corso della mia succinta relazione. Che non ci sia stato un vero e proprio voto della Facoltà compiuto secondo le precise formalità regola-

mentari, nulla toglie al bisogno di quella cattedra largamente sentito dalla Facoltà, del che fanno fede anche i voti e gli ordini del giorno espressi in convegni, in congressi, in richieste al Ministero da singoli professori e da Facoltà di economia e commercio. Non sarebbe, del resto la prima volta che l'aumento del numero delle cattedre avverrebbe senza un voto formale della Facoltà. La natura della cattedra che si introduce nell'ordinamento degli studi della Facoltà di economia e commercio potrebbe, questa volta, giustificare l'iniziativa del Governo. Se questa c'è stata, è andata chiaramente incontro ad un voto antico ed attuale della Facoltà e di numerosi autorevoli amministrativisti.

Non è neppure il caso di pensare che l'istituzione di quella cattedra sia diretta a favorire l'interesse privato di una persona. Il senatore Condorelli lo esclude. Anche a me risulta chiaramente che non si serve all'interesse di una persona, ma a quello oggettivo dell'Amministrazione pubblica a degli studi, se mi risultasse documentato il contrario, o ne avessi il sospetto, amerei dirlo pubblicamente anche qui alla vostra Commissione.

Non è vero neppure che la libertà della Facoltà venga ad essere coartata dal fatto che le viene imposta la materia da istituire. Il resto del disegno di legge, come è stato formulato e a noi si presenta, stabilisce di aumentare di una unità i posti di ruolo per i professori e di altrettanti i posti di ruolo per gli assistenti. Altro non dice il testo del disegno di legge. La facoltà è perciò arbitra, secondo il generale ordinamento universitario, di assegnare i due posti istituiti alla materia che riterrà più opportuna. Che, se nella relazione vi è il riferimento alla cattedra di tecnica amministrativa, è chiaro che la relazione che precede la legge, non crea obbligo giuridico per la Facoltà di conformarsi. Rimane fermo il principio che la Facoltà fa quello che vuole, destinerà cioè in avvenire i due posti di ruolo alla materia che riterrà più conveniente.

Il senatore Condorelli ha proposto di rinviare la votazione della presente proposta di legge perchè non si conosce il pensiero del Governo che è assente dalla seduta odierna della Commissione. Sono dolente non poter consentire col senatore Condorelli: il progetto sotto-

posto al vostro esame, è di iniziativa governativa; pertanto non può esservi manifestazione di volontà più chiara da parte del Governo quanto la presentazione del disegno di legge stesso. Infatti, i tre Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione si sono messi d'accordo per istituire e far funzionare al più presto la nuova cattedra. La rapidità della procedura trova la mia simpatia. Tante volte noi siamo accusati di essere tardigradi, che quante volte io posso vincere gli indugi, senza per questo pregiudicare alla bontà delle decisioni, io ne sono davvero lieto. A proposito del nostro disegno di legge, l'urgenza è data dal fatto che siamo alla fine dei lavori senatoriali del 1955 e si cerca di compiere l'onesto tentativo di superare le lentezze procedurali a far sì che la cattedra ora istituenda possa cominciare a funzionare fin dall'anno accademico in corso.

Chiarite così le obiezioni fatte e le ragioni del disegno di legge in esame concludo pregando la Commissione di passare alla discussione degli articoli

DONINI. È vero che negli articoli di questo disegno di legge non si parla della materia; però sembra che per la prima attuazione della legge la Facoltà sia vincolata ad accettare questo insegnamento di tecnica amministrativa.

PRESIDENTE, *relatore*. Nel testo del disegno di legge non è specificato nulla circa detto vincolo della Facoltà.

DONINI. Perchè allora si dice nella relazione: « La Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, all'uopo interpellata, ha espresso il suo favorevole avviso per l'istituzione dei due posti e per la loro assegnazione, nella prima attuazione della legge, all'insegnamento della Tecnica amministrativa dei pubblici servizi, prospettando — al tempo stesso — la necessità che la Facoltà stessa non abbia ad essere in avvenire vincolata ad una destinazione predeterminata dei due posti di ruolo »?

PRESIDENTE, *relatore*. Questo vuol dire che se, in avvenire, la Facoltà, trattandosi di materia non fondamentale, ma complementare, volesse destinare il posto di ruolo ad un'altra

materia, potrebbe farlo. La Facoltà infatti, non essendo obbligata a coprire i posti di ruolo di una materia fondamentale, a maggior ragione non è obbligata per una materia complementare.

In questo la Facoltà è veramente sovrana.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, ella sa che in questo momento noi mettiamo il dito su una grossa piaga che affligge le nostre Università. Le Facoltà, attraverso provvedimenti di questo genere, si vanno arricchendo di insegnanti, i quali non essendo riusciti a vincere i concorsi per le materie fondamentali deviano verso queste materie complementari.

Attraverso l'autonomia siciliana questo fenomeno si è ripetute volte prodotto nelle nostre Università, nelle quali vanno entrando dei professori che, senza la istituzione di queste cattedre facoltative, certamente mai sarebbero entrati nel ruolo dei professori universitari. E attraverso questo provvedimento noi faremo sì che uno studioso, che non ha mai vinto un concorso in una materia fondamentale, riesca, proprio nell'Università dell'Urbe, a conquistarsi una cattedra universitaria.

È ovvio che io come senatore, come professore universitario non posso vedere che con gioia l'aumento di un posto di ruolo nella Facoltà di economia e commercio, e vorrei che tutte le Facoltà si arricchissero di un posto di ruolo, ma allora questa nostra approvazione, mi si acconsenta, sia accompagnata da un ordine del giorno, il quale elimini la indicazione contenuta nella relazione, perchè è chiaro che, così stando le cose, la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma non potrà servirsi di questo posto di ruolo altro che per bandire un concorso per questo insegnamento. E ciò perchè tali sono gli accordi, proposti dal Ministro e, si capisce, accettati dalla Facoltà dato che nessuna Facoltà respinge un posto di ruolo.

Pertanto propongo che l'approvazione di questo disegno di legge sia accompagnata da un ordine del giorno nel quale si dica che la Facoltà destinerà il posto di ruolo ai suoi bisogni più essenziali e che tutto quello che è detto nella relazione in merito alla destinazione del nuovo posto è totalmente respinto dalla Commissione, e che la Commissione mai si sarebbe indotta a votare questo disegno di legge

se il posto di ruolo fosse servito per questa nuova materia, e che invece è lietissima di votare questo provvedimento per arricchire di un posto di ruolo la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

GIARDINA. Sono d'accordo con il collega Condorelli per il voto da esprimere. Credo d'altra parte che non si debbano avere delle preoccupazioni perchè la Facoltà è pienamente libera di destinare questo posto di ruolo all'insegnamento che riterrà più opportuno. Mi augurerei d'altra parte che nelle Facoltà si facessero concorsi solo per materie di insegnamento fondamentali e che poi i vincitori dei concorsi per le materie fondamentali potessero coprire anche le materie complementari od affini.

PRESIDENTE, *relatore*. Non sono, in linea di massima, contrario al motivo che ispira l'ordine del giorno del senatore Condorelli; sul fatto invece che la Facoltà debba coprire questo posto di ruolo con una materia fondamentale, non sono d'accordo perchè se per avventura la Facoltà volesse coprirlo con una materia complementare sarebbe libera di farlo.

Non vedo poi affatto il pericolo che si riempiano le Facoltà di Roma di professori impreparati. Quest'affermazione si tradurrebbe in una non giusta e non documentata critica verso le Commissioni giudicatrici di concorso. Nè intendo a quali cattedre o a quali professori dell'Università di Roma il senatore Condorelli voglia alludere.

DONINI. Sono sorpreso di questa discussione: la Facoltà non poteva non accettare questa offerta. È una manna del cielo avere un posto di ruolo in più di professore ed uno di assistente; però è chiaro che questo aumento di posti di ruolo era subordinato al fatto che la Facoltà accettasse l'insegnamento della materia, tanto è vero che nella relazione si dichiara che « in avvenire » la Facoltà farà quello che crede. Perchè mettere la Facoltà di fronte all'umiliazione di dovere accettare dei posti di ruolo sotto condizione, legati, cioè, ad una determinata materia, che poi, domani, scomparirà?

PRESIDENTE, *relatore*. Questa non mi pare affatto una umiliazione della Facoltà ma invece l'affermazione della libertà dell'Università come ho precedentemente spiegato e come ha riaffermato anche il senatore Giardina.

Mi pare dunque che per questo rispetto si possa essere tranquilli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, al ruolo organico dei posti di professore della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è aggiunto un posto di ruolo di professore.

(È approvato).

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di assistente istituito con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, è aggiunto un posto di assistente ordinario.

(È approvato).

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 3.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ed alla relativa copertura si provvederà a carico delle dotazioni del capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1955-56, e del corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

RUSSO SALVATORE. Mi sono astenuto dal votare gli articoli di questo disegno di legge oltre che per alcune delle ragioni esposte dai nostri colleghi, anche per un altro fatto che ora dirò. Noto che questo disegno di legge, che non ha una grande importanza, presentato dal Ministro competente il 5 dicembre 1955 è stato subito portato in discussione, mentre ci sono delle proposte di legge di iniziativa parlamentare che da due o tre anni sono insabbiate senza possibilità di essere discusse. Vi è ad esempio un disegno di legge presentato dal senatore Banfi ed uno del senatore Lamberti sulla disciplina delle scuole non statali che attendono da molto tempo di essere discussi non ostante la gravità della materia.

DONINI. Dichiaro di votare contro questo disegno di legge per protesta contro un metodo che ritengo assolutamente illegale.

CONDORELLI. Presento il seguente ordine del giorno: « La 6^a Commissione permanente del Senato dichiara di approvare il disegno di legge unicamente allo scopo di accrescere i posti di ruolo della Facoltà di economia e commercio della Università di Roma, facendo voti perchè la Facoltà disponga del nuovo posto di ruolo a suo criterio, libera da eventuali impegni o da precedenti deliberazioni ».

Evidentemente il Ministro ha richiesto alla Facoltà l'istituzione di un nuovo posto di ruolo perchè vuole metterci qualcuno. Non si possono istituire nuovi posti di ruolo se non c'è la persona che li ricopra. Non vi può essere dubbio che, ritenendo che rientri nel retto esercizio del potere esecutivo, il Ministro ha richiesto l'istituzione di questa cattedra in considerazione dell'esistenza di studiosi i quali a giudizio del Ministro sono in grado di ricoprire questa cattedra.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio presente al senatore Condorelli che la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma all'uopo interpellata, ha espresso il suo parere favorevole ed ha prospettato « la necessità che la Facoltà stessa non abbia ad essere in avvenire vincolata ad una destinazione predefinita dei due posti di ruolo ».

CONDORELLI. Comunque voto a favore di questo disegno di legge unicamente per accrescere i posti di ruolo della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, desiderando però nell'animo mio che non sia proprio quella che viene indicata la cattedra da ricoprire e che i posti di ruolo che oggi istituivamo a favore della Facoltà di economia e commercio non debbano servire a bandire un concorso a favore di coloro che sono stati respinti nei concorsi per materie fondamentali. Spero che la Commissione vorrà accettare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Condorelli.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Giardina: « Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-55 » (1264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Giardina: « Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-55 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. La nostra Commissione aveva, sia pure in forma ufficiosa, conferito al senatore Giardina l'incarico di redigere il presente disegno di legge, del quale mi permetto di richiamare la genesi.

Il senatore Giardina, come relatore del provvedimento di ordine generale, il disegno di legge n. 1145 che porta il titolo « Esami di Stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni », aveva fatto osservare che tale disegno di legge, per i ritardi che aveva subito, a causa delle polemiche apparse sulla stampa in ordine ai grossi problemi che esso involge, non avrebbe ormai potuto essere approvato in

tempo utile per dare applicazione al provvedimento a partire dal corrente anno scolastico, e più precisamente dal 30 aprile 1956, come precedentemente deliberato dal Parlamento.

Di qui l'opportunità di regolare in modo provvisorio la posizione dei laureati di quest'anno molti dei quali dovranno prestare servizio militare, mentre altri potranno eventualmente avere occasione di presentarsi a concorsi. Nell'un caso e nell'altro si troveranno in condizioni di ingiustificata inferiorità nei confronti dei colleghi che hanno conseguito la laurea negli anni precedenti.

Desidero in particolare richiamare l'attenzione della Commissione sui gravi inconvenienti che si verificherebbero per quanto concerne i laureati in medicina e veterinaria che dovranno prestare servizio militare. Il nostro Esercito deve necessariamente contare in ogni leva sull'apporto di questi giovani da poco laureati in medicina per avviarli ai corsi di sanità, per farne cioè degli ufficiali medici. Se i giovani laureati nell'anno accademico 1954-55, per essere sforniti di abilitazione, dovessero essere esclusi da tali corsi, non solo si procurerebbe un danno a questi giovani, ma si metterebbe in disagio lo stesso Esercito italiano.

Ritengo pertanto non sia il caso di spendere altre parole per illustrare ai colleghi, oltre che l'opportunità di approvare il disegno di legge, anche quella di approvarlo con la massima urgenza. La proposta del senatore Giardina si compendia in due articoli, il primo dei quali estende anche ai laureati dell'anno accademico 1954-55 le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, e il secondo proroga al 30 aprile 1957 il termine del 30 aprile 1956 di cui all'articolo 2 della legge predetta.

RUSSO LUIGI. Osservo che abbiamo dovuto lungamente discutere perchè si approvasse il disegno di legge sulle abilitazioni didattiche, per l'opposizione dei professori di ruolo e di autorevoli professori universitari che si scandalizzavano per la concessione dell'abilitazione provvisoria. Adesso invece daremo rapidamente il nostro voto per concedere l'abilitazione provvisoria agli altri laureati ed ai medici che debbono andare a prestare servizio militare.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)53^a SEDUTA (14 dicembre 1955)

PRESIDENTE. Senatore Russo, la Commissione è libera di decidere come crede.

RUSSO LUIGI. Voterò a favore del provvedimento; ho solo voluto osservare questa differenza di trattamento per mostrare quanto sia poco ben vista la scuola, e soprattutto quanto poco siano ben visti i professori nei confronti di altri professionisti.

DONINI. Negli anni passati abbiamo dato voto favorevole ai progetti relativi alle abilitazioni provvisorie in attesa di un disegno di legge che regolasse tutta la materia nel suo complesso, stabilisse il carattere dell'esame e alcune riforme della struttura universitaria. Il disegno di legge che è stato presentato non tiene invece conto di queste esigenze ma si limita praticamente a stabilire che, a partire da una certa data, si terranno gli esami di Stato: non tiene conto, ripeto, del desiderio comune, espresso da lei, senatore Russo, da me e da altri colleghi, di una revisione di tutta la materia, così che questo esame non rappresentasse soltanto una penalità per chi sarebbe stato chiamato e sostenerlo nei confronti di quanti, negli ultimi anni, hanno approfittato di una larga amnistia nel campo delle abilitazioni professionali.

Occorre pertanto un richiamo al Governo perchè adegui il disegno di legge alle esigenze a suo tempo progettate così da non dover poi intervenire di nuovo, di anno in anno, con provvedimenti particolari.

LAMBERTI, *relatore*. Al collega Russo vorrei osservare che l'impostazione giuridica dei due problemi, abilitazione professionale per gli insegnanti e abilitazione per gli altri laureati è diversa perchè dal principio della guerra gli esami di abilitazione professionale per tutti gli altri laureati furono sospesi, e si creò l'istituto dell'abilitazione provvisoria, mentre per gli insegnanti questo non accadde e furono bandite regolari sessioni di esami di cui parecchi aspiranti all'insegnamento hanno potuto approfittare.

RUSSO LUIGI. Dunque vi è stata maggiore severità per gli insegnanti.

LAMBERTI, *relatore*. Anche se ciò fosse vero, non rappresenterebbe di certo un torto fatto alla scuola, se mai la espressione di uno zelo particolarissimo nel settore della scuola, perchè, nonostante contingenze particolari, si è egualmente cercato di esercitare una maggiore selezione del suo personale.

Il collega Donini ha adombrato alcune delle argomentazioni che ho dovuto portare in risposta al collega Russo, e naturalmente sotto questo punto di vista sono d'accordo con lui. Non potrei tuttavia condividere la sua conclusione, cioè la raccomandazione al Governo perchè il disegno di legge di carattere generale sia meglio adeguato ai criteri che emergono dalla nuova situazione della scuola. Il disegno di legge sta ormai percorrendo l'iter parlamentare, è esclusivamente nelle nostre mani e siamo noi che potremo modificarlo per renderlo rispondente ai voti che abbiamo espresso e che si trovano consacrati nei resoconti del Senato.

CONDORELLI. Mi dichiaro d'accordo almeno in parte con il senatore Russo, ma mi preme fare una osservazione: alla base della procedura adottata per i professori da una parte e per gli altri professionisti dall'altra sta un'incoerenza che sembrerà assai strana nei tempi venturi, quando si vedrà che tante precauzioni abbiamo avuto per la scuola e tanto poche precauzioni per la salute degli uomini.

Comunque non voterò contro il disegno di legge. Desidero però prima avere un chiarimento. Il titolo parla di abilitazione provvisoria e l'articolo 1 si richiama ad una precedente legge. Tale abilitazione dispensa dagli esami di Stato? Se così fosse è necessario stabilire chiaramente che essi dovranno presentarsi alla prossima sessione di esami.

MERLIN ANGELINA. Diranno che hanno già esercitato la loro professione e chiederanno una sanatoria, per aver già dato prova delle loro capacità.

PRESIDENTE. Posso assicurare i colleghi che due commissioni di interessati venute da me hanno dichiarato, per sè e per i colleghi

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

53ª SEDUTA (14 dicembre 1955)

di cui erano portavoce, che si sarebbero in seguito volentieri presentati all'esame di Stato.

CONDORELLI. A mio avviso deve essere ribadito il carattere provvisorio di questa abilitazione.

LAMBERTI, *relatore*. Potremo decidere questo quando discuteremo la legge di carattere generale.

DONINI. L'articolo 5 del disegno di legge n. 1145 prevede che tutte le abilitazioni provvisorie saranno considerate definitive.

CONDORELLI. Ciò ribadisce ancora l'esigenza di evitare una conquista di situazioni di fatto che poi si vorranno convertire in posizioni di diritto. Sta bene concedere l'abilitazione provvisoria, per non costringere questi giovani a starsene con le mani in mano, solo perchè noi non abbiamo fatto la legge, ma tale provvisorietà deve essere limitata nel tempo e l'abilitazione deve diventare definitiva solo dopo che sia stato superato l'esame di Stato. Decidiamo insomma fin da adesso che si tratta di una abilitazione veramente provvisoria.

MERLIN ANGELINA. Debbo associarmi a quanto ha dichiarato il senatore Russo Luigi circa la diversità del trattamento accordato ai professori nei confronti degli altri laureati. Il senatore Lamberti ha detto che per gli insegnanti gli esami di abilitazione e di concorso sono stati fatti. Ma allora perchè non sono stati banditi gli esami anche per tutti gli altri? Non voglio essere profeta, ma certamente, quando sarà il momento, si cercherà di sanare la situazione per quanti si siano laureati dal 1948 ad oggi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come sostanzialmente ha rilevato il senatore Condorelli, ci muoviamo su termini diventati alquanto equivoci. Si è concessa di anno in anno una abilitazione detta provvisoria e quando il Ministero della pubblica istruzione, circa un anno fa, ha prospettato la necessità di una revisione di queste abilitazioni per vedere quali dovessero diventare definitive, c'è stata una sollevazione generale da parte dell'opinione pubblica, soprattutto da

parte degli interessati che non si trovano ora in condizione di affrontare una prova d'esame. Così si è dovuta ridurre di molto la portata della prova prevista dal disegno di legge che è diventata poco più di una convalida formale della abilitazione provvisoria.

Giusta mi pare pertanto la richiesta del senatore Condorelli che ci si intenda sul significato effettivo che si vuol dare a queste nuove abilitazioni provvisorie perchè, se è giusto che i laureati di quest'anno abbiano la possibilità di sostenere l'esame o, in mancanza di questo, la possibilità di esercitare la professione, mi sembra possibile trovare un punto di conciliazione stabilendo che questi laureati siano i primi a dovere poi affrontare una vera e propria prova di esame, purchè essa non ritardi ancora troppo.

Del resto gli stessi rappresentanti degli interessati hanno riconosciuto la ragionevolezza di una tale risoluzione intermedia, che fa almeno intravedere il momento in cui cesserà il sistema delle abilitazioni provvisorie.

PRESIDENTE. Invito il senatore Condorelli a formulare le sue proposte in un preciso emendamento.

CONDORELLI. Vorrei che l'emendamento lo redigesse il proponente del disegno di legge, se è d'accordo.

GIARDINA. L'emendamento è forse superfluo perchè potremo intervenire quando approveremo l'articolo 5 del disegno di legge n. 1145 che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, prevede al primo comma che i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della legge, e che comprovino di avere esercitato la loro professione, conseguiranno l'abilitazione definitiva, previo vaglio delle singole documentazioni presentate secondo le norme di apposito regolamento. Potremo allora emendare questo articolo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È opportuno che gli interessati siano preavvertiti fin d'ora dalla legge che, in seguito, dovranno sostenere l'esame, affinché non nascano equivoci.

DI ROCCO. Io sarei d'avviso che noi esprimessimo chiaramente nel testo della legge la nostra intenzione. Non possiamo stabilire che i laureati del 1954-55 possano esercitare la professione fino a quando non si darà l'annuncio della prima sessione degli esami di abilitazione?

BARBARO. L'esame di Stato, secondo me, annulla il valore delle lauree. Io che, modestamente, ho tre lauree, ho una certa competenza al riguardo. Se vogliamo veramente rendere seri gli studi, dobbiamo valorizzare le lauree, e se è proprio necessario l'esame di Stato, facciamolo coincidere con la laurea. Questa è una pregiudiziale che io mi sono permesso già di far presente in Aula, quando ho avuto l'onore di parlare sul bilancio della pubblica istruzione.

Nella specie, però, mi pare alquanto strano che noi a dei medici, che hanno a che fare con la vita e la morte degli uomini, concediamo una autorizzazione per poi eventualmente revocarla.

Vi pare questa una cosa ben fatta dal punto di vista logico? Per me è una ragione di ulteriore perplessità.

Secondo me, sarebbe meglio che la legge fosse approvata così come è, senza emendamenti, rinviando ogni decisione sulla validità della abilitazione provvisoria alla legge di carattere generale.

DONINI. Vorrei domandare ai colleghi se ritengono proprio necessario l'emendamento. Se noi avessimo potuto discutere subito la legge generale, sicuramente non ce ne sarebbe stato bisogno. Ritengo d'altra parte che la nostra perplessità rinascerà domani, quando avremo occasione di discutere la legge generale, e probabilmente la decisione che oggi si vorrebbe prendere sulla validità temporanea di questa abilitazione dovrà essere annullata sotto la pressione degli interessati.

È molto strano indubbiamente che si possa ammettere che un medico può esercitare la professione fino ad una certa data per poi dichiararlo, eventualmente, inabile. Mi pare che si tratti di problemi gravi da studiare organicamente, quando la legge generale verrà in discussione e quando si dovrà stabilire in che modo le abilitazioni provvisorie dovranno essere rese definitive; ma ciò dovrà riguardare

tutti quelli che hanno avuto l'abilitazione provvisoria, senza alcuna discriminazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei osservare che io ho posto un quesito alla Commissione: se, cioè, la parola « provvisoria » abbia un preciso significato o non lo abbia. Se il significato di « provvisoria » è e deve essere quello di « definitiva », allora tanto vale che si dia un'abilitazione definitiva; se riteniamo invece che debba essere veramente provvisoria, siccome sappiamo che il concetto di provvisorietà nei riguardi dei laureati degli anni passati è già stato travisato, è opportuno e necessario, per non creare equivoci e illusioni, dire chiaramente che questa volta si tratta di una provvisorietà chiara, precisa, limitata nel tempo.

Se invece pensiamo che ci siano nuove pressioni sui parlamentari, i Ministri, i Presidenti delle Commissioni, da parte di gente che chiede una soluzione più comoda, e temiamo di dover cedere, è evidente che il discorso è un altro; ma è altrettanto evidente che se vogliamo legiferare con una certa coerenza e con un minimo di serietà, bisognerà qualche volta resistere a queste pressioni.

In conclusione, a me sembra che questo provvedimento possa rappresentare un punto di passaggio verso la normalità e che si debba perciò restar fermi su una abilitazione che sia veramente temporanea.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-55.

GIARDINA. A questo articolo presento un emendamento aggiuntivo, così formulato:

« Tale abilitazione sarà valida fino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di

Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

TIRABASSI. Mi sembra che in questa formulazione si richiamino tutte le abilitazioni provvisorie concesse negli anni passati; mentre dovrebbe risultare ben chiaro che intendiamo riferirci soltanto ai laureati dell'anno 1954-55. Proporrei pertanto di aggiungere dopo le parole « Tale abilitazione » dell'emendamento Giardina, le altre « per i laureati dell'anno accademico 1954-55 ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Giardina, che, in seguito all'emendamento proposto dal senatore Tirabassi, risulta così formulato: « Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55, sarà valida sino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1956, di cui all'articolo 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1957.

GIARDINA. Ritengo che questo articolo sia ormai superfluo; ne propongo pertanto la soppressione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

Pongo ai voti il disegno di legge che, in seguito alla soppressione dell'articolo 2, risulta costituito da un articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero** » (1218) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame non è altro che un aggiornamento della legge 29 gennaio 1942, n. 189, la quale si ispirava alla necessità dell'espansione, tramite il libro, della nostra cultura all'estero.

Io non intendo soffermarmi, perchè farei torto al valore dei miei colleghi, sulla necessità della diffusione del libro italiano all'estero.

La legge del 1942 prevedeva agevolazioni e provvidenze agli esportatori del libro italiano, in forma di premi da erogarsi a titolo di quote di integrazione per le riduzioni applicate sul prezzo di copertina, di rimborso di spese di spedizione del materiale stampato e di quote di rimborso per merce resa.

La somma stanziata per questi premi era nel 1942 di 2 milioni e mezzo; questa somma, poichè ancora oggi la esportazione del libro italiano all'estero è agganciata alla legge del 1942, è evidentemente irrisoria. Inoltre, noi abbiamo potuto osservare che dal 1942 in poi l'esportazione del libro italiano all'estero è andata continuamente diminuendo in modo veramente impressionante. Dai dati ufficiali a nostra disposizione risulta infatti che nel 1938 noi esportavamo quintali 7.511; nel 1947 quintali 5.032, e poi man mano quintali 4.460, 4.496, 3.969, 1.843, 1.706. Le quote più basse si notano negli anni 1951-52.

A che cosa è dovuta questa discesa rapida e pericolosa? Anzitutto il libro italiano all'estero è in concorrenza con libri di altre nazioni, come per esempio la Francia, che è agevolata dal fatto che la lingua francese è più diffusa e conosciuta di quella italiana. Ma il fatto più saliente è che lo Stato francese ha

stanziato due miliardi di franchi per venire incontro ai rischi che corrono gli editori che esportano libri all'estero. Nel 1951, infatti, la Francia ha esportato quintali 78.778 e nel 1952 quintali 93.659, contro i nostri poveri mille quintali.

Mi dispiace di dover trattare il libro come merce, a peso, ma purtroppo non possiamo riferirci che a questo elemento, non essendo possibile alcun'altra valutazione.

Vediamo allora da che cosa dipende l'ostacolo che viene frapposto al commercio librario per l'estero. Esso dipende dalle complicate procedure burocratiche che occorrono per operazioni di modesto rilievo, da limitazioni valutarie, da rischi per mancato pagamento, da sconti richiesti da librai stranieri, i quali arrivano a pretendere persino il 50 per cento di sconto. È chiaro allora come i nostri editori si trovino nella condizione di dover applicare un prezzo di copertina tale che li ripaghi di questi rischi, ma in tal modo il libro italiano viene a costare molto di più di un libro francese, per esempio.

Ecco quindi che il disegno di legge in esame vuole soddisfare, se pur in piccola parte, l'urgente necessità di venire incontro all'editore italiano, rivalutando quei due milioni e mezzo e portandoli a 125 milioni.

Credo che non occorra illustrare ulteriormente questo problema; certo è che questo contributo di 125 milioni potrebbe portare perlomeno la situazione a quella che era nel 1938. Intanto vorrei informare i colleghi che noi attualmente abbiamo un'esportazione complessiva, tra quella che si può controllare e quella che non si può controllare, di circa 1 miliardo di lire annue, per 1.951 quintali nel 1952. Aggiungo che i nostri editori hanno presentato delle fatture lo scorso anno per 400 milioni di lire, somma che avrebbe superato il mezzo miliardo se diverse case editrici non avessero rinunciato, nel corso dell'istruttoria, a concorrere al premio constatata l'esiguità dello stanziamento. Un aumento dello stanziamento, così come è previsto nel disegno di legge in esame, potrebbe naturalmente agevolare maggiormente lo smercio del nostro libro all'estero e dar modo all'editoria italiana di risalire la pericolosa china che sta discendendo.

MERLIN ANGELINA. Dirò poche cose, a titolo personale, su questo disegno di legge. Innanzi tutto avrei qualche cosa da dire riguardo al titolo: «Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero». Infatti, come si rileva dal contenuto degli articoli, qui non si tratta della diffusione della cultura, ma solo del libro. Ora tra diffusione della cultura e diffusione del libro c'è una notevole differenza, perchè la cultura non si ha solo dai libri, ma dipende anche da fattori di varia natura.

Oggi, invece, quando qualcuno va all'estero per instaurare veri rapporti culturali tra i popoli, accade talvolta che gli si toglie il passaporto sulla base di certe prevenzioni politiche.

Io ho ascoltato ora l'illustrazione dell'onorevole relatore. Non sapevo che già si dessero premi per la diffusione non della cultura, ma del libro. Insisto su questo punto, perchè ci sono dei libri che addirittura non hanno nulla a che vedere con la cultura, anzi sono contro la cultura. Mi rendo conto del fatto che la cifra di 125 milioni non corrisponde ai due milioni e mezzo del 1942. Però, osservando gli articoli, e precisamente l'articolo 2 in cui è detto che i criteri e le modalità per la erogazione dei premi saranno stabiliti con regolamento da emanarsi, debbo rilevare che non mi pare opportuno che noi votiamo una spesa senza sapere con che criterio sarà effettuata.

D'altra parte è evidente che le grandi ditte sanno fare il lancio del libro e quindi non si avvantaggeranno gran che di quel poco che noi potremo dar loro. Io ho visto quel che è costato alla Casa editrice «Avanti» il lancio del mio libretto sulle «case chiuse» e ho visto quanto è costato alla Casa Mondadori il lancio, indecoroso, di un altro libro, anch'esso sull'argomento delle «case chiuse». Si è addirittura fatta venire dagli Stati Uniti una tennista, la si è alloggiata in un albergo di lusso, si sono fatte delle conferenze stampa. Dobbiamo insomma vedere a chi andranno questi denari e se non serviranno per la diffusione di libri che sono contro la cultura.

Questo io dico non perchè sia contro il libro, che anzi vorrei che avesse un'ampia diffusione, ma perchè si dovrebbe bene esaminare quali libri vanno lanciati all'estero. Io ricordo il caso di uno studente tedesco che mi disse di

ignorare la cultura italiana dal '200 ad oggi. Bisogna che si incoraggi la pubblicazione e la diffusione all'estero dei nostri libri di cultura.

Il relatore ci ha poi portato l'esempio della Francia. In quel Paese i libri costano poco perchè se ne vendono molti. Da noi invece i libri non si vendono. Vi è un'enorme produzione di giornali, di riviste a rotocalco o a fumetti. Cominciamo a diffondere in Italia il buon libro! A questo proposito vorrei sapere cosa ne è di quella iniziativa, che il Ministero prese, del *pullman*-biblioteca.

PRESIDENTE. Posso assicurare l'onorevole Merlin che io ho visto quel *pullman* non solo a Potenza e a Matera, ma anche in piccoli paesi come Melfi, Rionero, ecc.

MERLIN ANGELINA. Comunque torno ad insistere che per diffusione della cultura non deve intendersi solo la diffusione del libro. Io ho saputo che un nostro Ministro all'estero fu accolto al suono dell'inno « Giovinezza ». Diffondiamo ogni aspetto del nostro vivere, facciamo sapere che noi siamo un Paese democratico. D'altra parte gli editori sono dei privati, che debbono correre i rischi dell'iniziativa privata, senza che lo Stato sia il dispensatore di quattrini a tutti coloro a cui possono andar male gli affari.

Io vorrei, in conclusione, che il Ministero della pubblica istruzione, d'accordo con il Ministero degli esteri, realizzasse piuttosto quell'ordine del giorno che presentai quando ancora l'onorevole De Gasperi era Ministro degli affari esteri, perchè si desse un maggiore incremento alle scuole italiane all'estero, che sono la fiaccola più grande per la diffusione della nostra vera cultura.

CERMIGNANI. Io penso che si possa esser d'accordo senz'altro su questo disegno di legge e sulle finalità che esso si propone. Noi potremmo anzi dire che la somma di 125 milioni è inadeguata.

Vorrei però qualche chiarimento dall'onorevole relatore. La senatrice Merlin mi ha preceduto in una osservazione per quanto riguarda l'articolo 1. Noi vorremmo sapere qualche cosa circa le modalità di erogazione dei sussidi, che saranno stabilite con regolamento, perlomeno

sulla base di esperienze già fatte. In sostanza noi vorremmo conoscere l'elenco degli editori che hanno usufruito fino ad oggi del beneficio. Non vorrei infatti che si verificasse l'assurdo che editori coraggiosi, che operano a vantaggio della cultura, venissero superati da altri che curano interessi semplicemente commerciali.

Se oggi il relatore non può fornirci questo elenco degli editori, io chiederei che la discussione fosse rinviata in attesa di queste informazioni.

CONDORELLI. Preso atto che questo disegno di legge è inteso alla diffusione di una particolare espressione della cultura, cioè del libro, non possiamo non riconoscere che questa è una finalità che lo Stato deve perseguire. Bisogna anche dire che la misura può sembrare inadeguata. Tenuto conto che lo stanziamento era di due milioni e mezzo, si sarebbe dovuto salire perlomeno a 200 milioni. Quindi io mi augurerei che lo stesso Ministro tornasse alla nostra Commissione per chiedere ulteriori stanziamenti, perchè queste sono delle spese produttive. I premi di esportazione sono un sistema generalmente adottato per accrescere le esportazioni, e quindi migliorare la bilancia commerciale di un Paese.

Però, debbo anch'io osservare che l'articolo 2 è troppo generico. Abbiamo appreso dal relatore che questo provvedimento si riallaccia ad una precedente legge che stabiliva dei premi per l'esportazione di libri. Allora io credo che nel momento stesso in cui invitiamo il Governo a preparare una legge più vasta per la diffusione non solo del libro, ma di tutta la cultura, faremmo bene ad approvare intanto questo provvedimento.

BARBARO. Aderisco completamente a quanto detto dal collega Condorelli, perchè la diffusione della cultura è una cosa ben più grande di quel che può apparire dal contenuto di questo disegno di legge.

RUSSO LUIGI. Io voterò a favore di questo disegno di legge, ma vorrei fare qualche raccomandazione. Noi ci dobbiamo preoccupare della scelta dei libri da diffondere all'estero. Il libro francese ha un carattere particolare, è

un incontro del lettore con lo scrittore. I nostri libri hanno un altro valore. Noi dobbiamo badare alla diffusione dei nostri classici, dei libri d'arte, soprattutto illustrati. È evidente che all'estero non possiamo pretendere una comprensione profonda della nostra vita e della nostra letteratura, che è molto difficile per uno straniero. Il messaggio che l'Italia può inviare al mondo è quello della sua arte in tutte le epoche. Così sarebbe bene incrementare la diffusione dei nostri spartiti musicali ed anche di quei dischi microsolco che, con la tecnica moderna, hanno raggiunto un alto livello artistico.

DONINI. Questo disegno di legge viene incontro ad una richiesta formulata da parecchio tempo dall'associazione degli editori italiani, richiesta che nel suo insieme possiamo trovar giusta, lamentando anzi la esiguità dello stanziamento previsto da questo disegno di legge.

Io condivido le preoccupazioni espresse dai colleghi, ma qui si tratta di un caso particolare. Anche io sono editore e posso dire che questo provvedimento vuole solo incoraggiare la diffusione all'estero di libri scientifici, artistici e musicali, non certo di romanzi. Infatti il romanzo italiano all'estero è ostacolato dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

Proprio per l'esperienza che io ho in questo campo, ritengo che sarebbe difficile avere delle informazioni del tipo di quelle che hanno richiesto alcuni colleghi, cioè l'elenco degli editori che hanno beneficiato del premio.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'elenco degli editori che hanno avuto i premi possiamo fornirlo nel giro di 24 ore, però questo elenco non offrirebbe alcun punto di riferimento, non solo per le ragioni che sta esaurientemente illustrando il senatore Donini, ma anche perchè la legge del 1942 seguiva un criterio esclusivamente commerciale. Secondo quella legge tutti coloro che esportavano un libro, di qualsiasi genere fosse, potevano concorrere per avere il contributo da parte dello Stato.

DONINI. Non c'era solo questo aspetto commerciale, ma anche un aspetto politico. Comunque oggi siamo in un clima nuovo e non mi pare opportuno mantenere la vecchia legge.

Su questo disegno di legge, pur essendo io dell'opposizione, non ho pertanto obiezioni da fare. Di recente c'è stata una grande fiera del libro a Lipsia, nella Germania Orientale e posso dire che il libro scientifico italiano è quello che ha avuto la più grande diffusione, anche se gli editori italiani non hanno partecipato direttamente, ma hanno incaricato la nostra Casa editrice di presentare le loro opere. Ora è bene che si dia un incoraggiamento per la diffusione del nostro libro all'estero, perchè i rischi sono forti per vari motivi. Questo non toglie che dobbiamo affrontare anche il problema della diffusione della cultura nel suo insieme, ma qui si tratta del libro, neppure della rivista, e non possiamo essere contrari. Noi daremo pertanto la nostra approvazione sollecitando il Governo a tener conto, per l'erogazione dei fondi, dei criteri indicati quest'oggi dai membri della Commissione.

PRESIDENTE. Mi associo di tutto cuore alle osservazioni fatte dai senatori Condorelli e Russo relativamente alla diffusione del libro italiano d'arte e, aggiungo, scientifico e tecnico. È, infatti, vivissimo all'estero il desiderio di conoscere il contributo dato dall'Italia nel campo della scienza. Trovo poi giusto quanto ha affermato il senatore Condorelli circa la necessità di aumentare il contributo. Nei capitoli dei bilanci della pubblica istruzione e degli affari esteri che si riferiscono alle relazioni culturali con l'estero sono stanziati cifre estremamente modeste ed inadeguate alle finalità, come io documentai largamente in due miei interventi. Peggio è che in questi ultimi anni gli stanziamenti sono stati finanche ridotti. Anche per questi motivi è opportuno che sia votato il disegno di legge oggi all'esame.

TIRABASSI, *relatore*. Gli interventi del rappresentante del Governo e del senatore Donini mi esimono dal prolungare il mio intervento. L'elenco degli editori che hanno usufruito di questi premi, io non l'ho, ma mi risulta che venivano presentate le fatture e che in base al volume dei libri inviati all'estero si concedevano i premi.

Naturalmente con questa nuova legge e col nuovo regolamento che si farà si adotteranno nuovi criteri per la distribuzione dei premi.

Osservo che questa legge è sollecitata anche dalle nostre collettività italiane all'estero, dalle ambasciate, dai consolati e vorrei pertanto pregare i colleghi di approvarla senz'altro.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei dire qualche cosa non tanto su questo disegno di legge, quanto sulla diffusione della nostra cultura all'estero.

A questo proposito, debbo dire che tale fondo è inadeguato; speriamo di poterlo aumentare nel prossimo bilancio. Comunque, abbiamo già ottenuto qualcosa, mediante la possibilità di utilizzare anche le somme dell'esercizio decorso: si tratta di 250 milioni, che possiamo utilizzare nell'attuale esercizio, e con i quali sarà possibile ottenere qualche risultato.

Vorrei anche sottolineare che il presente disegno di legge non pretende di regolamentare e di incoraggiare la diffusione di tutta la cultura italiana all'estero. Siamo d'accordo: la cultura italiana non si diffonde soltanto con il libro; però possiamo dire che si diffonde anche col libro; questo disegno di legge si rivolge esclusivamente al settore del libro, e vi si rivolge, come ha sottolineato il senatore Donini, con un criterio diverso da quello che aveva ispirato la legge del 1942, e che aveva particolare riferimento alla parte, oserei dire, commerciale.

Infatti, in base alla legge del 1942 si bada più ai quintali di carta esportata che non alla qualità delle opere inviate all'estero. Ecco il motivo per cui abbiamo intitolato il presente disegno di legge: « Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ». Noi consideriamo cioè il libro come strumento, veicolo, mezzo di diffusione della cultura.

Sarà bene quindi che il libro che potrà essere ammesso a godere di tali benefici non sia qualsiasi libro e qualsiasi pubblicazione, ma sia quel libro che veramente possa essere strumento e veicolo di diffusione della cultura italiana. Ed è sotto questo profilo che le raccomandazioni rivolte al Governo dall'onorevole Presidente della Commissione e dagli onorevoli senatori saranno tenute in particolare conto al momento in cui si dovranno stabilire i criteri e le modalità di esecuzione: modalità che, in base all'articolo 2, hanno riferimento soltanto alla concreta erogazione dei premi, non alle

finalità del disegno di legge, perchè tali finalità sono chiaramente enunciate nel titolo stesso del provvedimento.

È evidente quindi che potranno essere ammessi a fruire di tali benefici soltanto quei libri che veramente rappresentino una espressione del pensiero italiano. Dirò che la questione è veramente interessante. Si è molto parlato, ad esempio, dei libri d'arte, a proposito dei quali noi siamo preoccupatissimi per quello che sta avvenendo.

È vero che le pubblicazioni francesi hanno la possibilità di una più ampia diffusione per la quasi universale conoscenza della lingua francese, ma è altrettanto vero che da questo deriva un fenomeno particolarmente grave, in quanto la cultura francese sta soppiantando in moltissime Nazioni la cultura italiana; perfino nel campo delle opere d'arte assistiamo a questo fenomeno: che la diffusione dei libri d'arte francesi è infinitamente superiore a quella delle analoghe opere italiane, sicchè, per una strana trasposizione, ne deriva che l'arte francese sta assumendo un'importanza, anche per artisti di secondario valore, molto superiore a quella che è l'importanza dell'arte italiana nel mondo.

Ora, l'attuale disegno di legge rappresenta un primo passo che noi vogliamo fare in materia. Ma vorrei segnalare all'attenzione degli onorevoli componenti della Commissione, senza dilungarmi oltre sul presente disegno di legge, che il problema di un aiuto all'editoria culturale e scientifica italiana trova appoggio da parte del Governo non soltanto mediante l'attuale provvedimento, ma, come credo sia noto a tutti gli onorevoli senatori, mediante una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, che annualmente distribuisce 100 milioni di lire per contributi a riviste di elevato valore culturale.

E vorrei anticipare agli onorevoli senatori la notizia che, nel disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che è sottoposto ora all'esame della 1^a Commissione di questo ramo del Parlamento, intitolato: « Provvidenze per la stampa », e che prevede un particolare aiuto per il prezzo di integrazione della carta per i giornali, noi abbiamo inserito un concetto nuovo: che cioè questo contributo, sotto forma di esenzione di paga-

mento, vada anche a favore dell'editoria scolastica e culturale.

Si tratta, ripeto, di un primo passo che noi vogliamo fare, prima di arrivare a qualcosa di molto più organico, che possa veramente aiutare la difficile situazione in cui si trova la cultura italiana, o quella parte della cultura italiana che trova la sua espressione nel libro.

Mi auguro pertanto che questo primo passo sia seguito da altri, che possano mettere il libro italiano nelle condizioni non soltanto di potersi diffondere all'estero, ma di godere anche di adeguate provvidenze all'interno.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

Per agevolare la diffusione della cultura italiana all'estero è autorizzata la concessione a favore degli editori, librai ed industriali grafici, di premi speciali, da erogarsi a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.

È istituito a tale scopo un fondo di 125 milioni che sarà stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, nel bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

CONDORELLI. Confermo che, a mio giudizio, sarebbe molto più liberale un premio di esportazione da concedere agli editori che riescono veramente ad esportare, anzichè un premio di esportazione limitato secondo le vedute del Governo. Mi sembra infatti che questo secondo modo di concedere il premio non sia molto liberale, perchè esso importa una valutazione da parte del Governo, mentre ovviamente in questa materia non è possibile attribuire al Governo una simile facoltà.

Tuttavia, poichè il provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati, non voglio assumermi, sia pure per quanto riflette il mio solo voto, la responsabilità innanzi a me stesso di rinviare l'approvazione del disegno di legge e l'entrata in vigore di questa minima ed inadeguata misura per la difesa della nostra cul-

tura all'estero. Non si tratta infatti tanto della diffusione quanto della difesa della nostra cultura.

Rinnovo però il mio voto che la materia sia meglio studiata e meglio organizzata, soprattutto nel senso di eliminare, per quanto è possibile, una attività discriminatoria del Governo. Infatti, ai sensi dell'attuale provvedimento, sarà il Governo che dovrà stabilire, nell'apposito regolamento, quali libri potranno essere ammessi al premio e quali dovranno esserne esclusi...

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non è esatto. Il Governo dovrà stabilire semplicemente le modalità concrete per la diffusione della nostra cultura all'estero. E faccio presente che si tratta di libri d'arte e di libri scientifici, per i quali pertanto non ha ragione d'essere qualsiasi criterio discriminatorio da parte del Governo.

CONDORELLI. Ma io contesto che queste modalità le possa stabilire il Governo: a mio parere, esse devono essere stabilite dal legislatore! Ad ogni modo, ripeto, non voglio assumermi la responsabilità di rinviare l'approvazione del disegno di legge. Rinnovo però il voto vivissimo al Governo perchè la materia sia riesaminata con molta urgenza, e perchè siano emanati i provvedimenti necessari per far sì che questa azione di difesa della nostra cultura divenga effettiva.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei fare una dichiarazione: già nell'altro ramo del Parlamento, non dalla parte del senatore Condorelli, ma da altre parti politiche, sono state espresse obiezioni su eventuali criteri discriminatori. Non posso che confermare quanto già dissi alla Camera dei deputati e quanto ho accennato poc'anzi: che cioè noi riteniamo che il libro di cultura non si possa prestare a criteri discriminatori, in quanto il requisito di un libro di cultura è prevalentemente oggettivo.

Pertanto, noi non abbiamo alcun interesse a fare di questa legge uno strumento che possa essere discriminatorio contro questa o quella parte della cultura.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

I criteri e le modalità per l'erogazione dei premi saranno stabiliti con il regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1, per l'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

È abrogata la legge 29 gennaio 1942, n. 189.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari » (1203) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'accesso ai ruoli speciali transitori previsti ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari, negli istituti governativi dei sordomuti e nella scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma occorrono i titoli di studio elencati nell'allegata tabella.

Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno 7 anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio.

Do altresì lettura della tabella allegata:

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI TRANSITORI
PER GLI INSEGNAMENTI SPECIALI ESISTENTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI AI
SENSI DEL 2° COMMA DELL'ARTICOLO 27 DEL REGIO DECRETO 1° LUGLIO 1933,
N. 786.

Insegnamento del canto:

Diploma di abilitazione all'insegnamento della musica e canto.
Diploma di musica corale e direzione dei cori.
Diploma di composizione.
Diploma di organo.
Diploma di pianoforte.
Diploma di violino.
Diploma di viola.
Diploma di violoncello.
Diploma di arpa.
Diploma di canto (ramo didattico).
Diploma di strumentazione per banda.
Diploma di musica e canto rilasciato da un Conservatorio musicale.
Diploma di direzione di orchestra.
Diploma di composizione polifonica vocale.

Insegnamento della musica:

Come sopra.

Insegnamento della educazione fisica:

Attestato della scuola superiore di educazione fisica di Bologna.
Certificato di specializzazione nell'insegnamento della educazione fisica.
Frequenza di corso di educazione fisica.
Diploma di abilitazione magistrale.

Insegnamento del disegno:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento della legatoria e cartonaggio:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento della falegnameria:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavori femminili:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavori artistici:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di agraria:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di intreccio e di vimini:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavoro manuale e professionale:

Diploma di Istituto medio di 2° grado.

DI ROCCO, *relatore*. Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire è diretto a regolare e quindi a realizzare, l'immissione nei ruoli speciali transitori di una particolare categoria di personale rappresentata da coloro che nelle scuole elementari, in regime di autonomia scolastica avevano incarichi per insegnamenti speciali, quali il canto corale, i lavori femminili, la legatoria ecc.

Quando avvenne il passaggio delle scuole elementari dai comuni allo Stato, tali incarichi furono conservati dallo Stato stesso, entro i limiti degli insegnamenti esistenti all'inizio dell'anno scolastico 1932-1933.

Quando furono istituiti i ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari, una disposizione di legge, ed esattamente l'articolo 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, stabilì l'istituzione dei ruoli speciali trasitori anche per il personale incaricato degli insegnamenti speciali, rinviando però la determinazione dei casi in cui si procede all'istituzione stessa, ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Il Ministro della pubblica istruzione, fin dal 16 gennaio 1954, sottopose al Consiglio di Stato lo schema di decreto presidenziale che aveva predisposto. Ma il Consiglio di Stato osservò che con tale schema di decreto veniva ad essere soddisfatta la disposizione di una parte sola dell'articolo 16 del decreto legislativo del 1948, in quanto venivano determinate le sedi, e il numero dei posti in base alla situazione di fatto esistente all'inizio dell'anno scolastico 1932-33. Non parve invece al Consiglio di Stato che fosse soddisfatto il secondo precetto dello stesso articolo 16, il quale dispone che per l'immissione nei ruoli transitori anzidetti e per il trattamento giuridico ed economico del personale da collocare nei ruoli stessi si osservano le norme degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto.

Infatti il Consiglio di Stato ritenne innovativa la disposizione del Ministero della pubblica istruzione che consentiva di immettere nei ruoli transitori gli insegnanti di materie speciali sprovvisti di titolo ma aventi sette anni di servizio alla data del 1° maggio 1948 e concluse dichiarando che, trattandosi di norma

innovativa rispetto al diritto vigente, non poteva trovare luogo in un semplice decreto del Presidente della Repubblica, ma era necessario il voto del Parlamento.

Questo è il motivo per cui all'altro ramo del Parlamento è stato presentato questo disegno di legge, con il quale si viene appunto ad integrare la disposizione dell'articolo 16 del decreto legislativo del 1948, in quanto da una parte si determinano in linea di massima i titoli di studio occorrenti, e nello stesso tempo, si stabilisce che possano essere immessi nei ruoli trasitori anche coloro che questi titoli di studio non posseggono.

Ed è logico che si provveda in questo modo, perchè non può essere ignorata la situazione di molti insegnanti speciali che non sono in possesso di formale titolo di studio, che per altro non era prescritto, data la natura caratteristica dell'incarico.

L'intenzione del legislatore manifestata nel citato articolo 16, fu quella di sistemare nei ruoli transitori proprio questa categoria di personale prescindendo dal possesso del titolo di studio.

Del resto esiste in materia un precedente; ed è quello che riguarda i ruoli speciali transitori del personale delle scuole di istruzione artistica e del personale insegnante tecnico-pratico nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica. In questi due casi fu stabilita l'immissione nei ruoli transitori anche di coloro che erano sprovvisti del titolo di studio, a condizione però che avessero prestato un certo numero di anni di servizio.

Ora, il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, e che è stato approvato anche dalla consorella Commissione dell'altro ramo del Parlamento, mentre da un lato stabilisce in linea generale, con la tabella allegata, i titoli di studio occorrenti per poter essere ammessi nei ruoli transitori, stabilisce in particolare l'immissione negli stessi ruoli di coloro i quali, pur essendo privi del titolo di studio, siano in servizio da non meno di sette anni alla data del 1° maggio 1948; precisamente come è stato fatto per gli insegnanti delle scuole artistiche e di quelle tecniche.

Questa è la sostanza del disegno di legge che, appunto per le considerazioni già svolte, merita l'approvazione degli onorevoli colleghi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge, formato di un articolo unico e della tabella allegata.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Diecidue ed altri: « Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze » (1206) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Diecidue ed altri: « Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere della Commissione finanze e tesoro, che, nella sostanza, pur con qualche riserva, non mi sembra contrario al provvedimento:

« La Commissione finanze e tesoro, nulla avendo da eccepire nel merito del disegno di legge, per quanto concerne la copertura, ritiene doveroso far osservare che, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, possono essere utilizzate disponibilità di esercizi scaduti, ma non quelle del capitolo concernente le spese impreviste, perchè le spese impreviste non possono verificarsi a esercizio già chiuso. Se poi trattasi di spese che si riferiscono a necessità relative ad un esercizio successivo, la legge citata non può trovare applicazione.

« Pertanto la Commissione non può esprimere parere favorevole circa la copertura finanziaria del disegno di legge, così come prospettato. Ritene che ogni difficoltà potrebbe superarsi trasferendo la quota di spesa di cui è caso al capitolo 531 (spese impreviste) dell'esercizio 1955-56. Ciò con l'adesione, che si ritiene non mancherà, da parte del Governo ».

Il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro solleva, pertanto, due questioni: anzi-

tutto quella della copertura, ed in secondo luogo quella relativa alla preoccupazione che per le spese si faccia riferimento ad un esercizio successivo.

Ora, per quello che si riferisce alla seconda questione, farò presente che proprio questa mattina abbiamo approvato, con il parere favorevole della 5^a Commissione, il disegno di legge n. 1270, nel quale si prevede precisamente un impegno avente riferimento al 1955-56 e corrispondente ai capitoli dei successivi esercizi finanziari, come risulta dall'articolo 3 di quel disegno di legge. Pertanto cade la seconda obiezione avanzata dalla Commissione finanze e tesoro al presente disegno di legge; poichè non sembra si debba in due casi analoghi introdurre due apprezzamenti diversi.

D'altro lato, nel parere della 5^a Commissione si fa cenno all'adesione da parte del Governo, che si ritiene non mancherà. Non sarà dunque male che il rappresentante del Governo ci esprima il suo pensiero a questo riguardo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione finanze e tesoro si diffonde in osservazioni tecniche sulle quali non sono in grado di esprimere un parere documentato.

Vorrei però far presente che, ove il provvedimento venisse modificato, vi sarebbe la necessità di sottoporlo nuovamente all'esame della Camera dei deputati.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Se la Camera dei deputati ha già superato lo scoglio della copertura, non vedo perchè non dovremmo superarlo noi. C'è un difetto costituzionale in questi nostri lavori, per cui dobbiamo domandarci più volte: chi ha ragione? La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, o la nostra? Dopo tanti anni di pratica parlamentare, sono costretto a pormi spesso questo interrogativo.

PRESIDENTE. È questa veramente una anomalia, in quanto non si tratta neppure del Ministero del tesoro, ma della Commissione competente di uno dei rami del Parlamento che non trova la copertura finanziaria mentre la Commissione dell'altro ramo del Parlamento la trova.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)53^a SEDUTA (14 dicembre 1955)

Comunque, a me pare che, nei riguardi dell'attuale disegno di legge, il parere della 5^a Commissione non sia del tutto negativo. Non è male, pertanto, che la questione sia stata impostata; e non sarà male, se la Commissione mi autorizzerà a farlo, che io ritorni dal Presidente della Commissione finanze e tesoro, per esprimergli il punto di vista del senatore Russo Luigi e per fargli presente le osservazioni tecniche che mi sono preso la libertà di accennare rapidamente.

Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge si intende rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.